

LEGGE 6 agosto 2019, n. 15.

Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Utilizzo mezzi ed attrezzature per la manutenzione
di immobili e della viabilità*

1. Le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali ed i comuni, anche in forma associata, possono richiedere a qualsiasi istituto e/o ente pubblico regionale o a qualsiasi Città metropolitana, libero Consorzio comunale o comune la disponibilità, a titolo gratuito, di mezzi e/o attrezzature utili ad effettuare la manutenzione di immobili ed infrastrutture, con priorità assoluta per la manutenzione della viabilità secondaria, ivi compresa la pulizia di scoline e corsi d'acqua, nonché per le altre regimazioni idriche di pubblica utilità. Gli enti e istituti a cui è richiesta la disponibilità sono obbligati a sottoscrivere un accordo operativo entro sette giorni dall'avvenuta richiesta, che può avvenire, in caso di particolari urgenze, anche tramite posta elettronica certificata o e-mail istituzionale tra gli organismi di vertice degli enti coinvolti.

Art. 2.

*Iscrizione in bilancio di somme relative a contributi erogati
agli enti locali e non realizzati per cause non imputabili ai medesimi enti*

1. All'articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Con le medesime modalità di cui al comma 6 e fino all'importo massimo di 100 migliaia di euro per l'anno 2019 sono iscritte nel bilancio regionale le somme introitate all'erario regionale relative a contributi straordinari erogati agli enti locali e non attivati o definiti per cause non imputabili agli stessi. Ai relativi oneri si provvede a valere sui trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.”.

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27
in materia di fuoriuscita del personale precario*

1. All'articolo 3, comma 19, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, dopo le parole "non è inferiore a dieci" sono aggiunte le parole "con decorrenza dalla data del 31 dicembre 2016".

2. All'articolo 3, comma 20, della legge regionale n. 27/2016, dopo le parole "modalità attuative." sono aggiunte le parole "L'autorizzazione ai beneficiari delle misure relative alla negoziazione del credito è subordinata ad apposita attività ricognitiva a carico dell'amministrazione regionale che, accertate evidenti condizioni di vantaggio nella determinazione del costo del credito, si sostituirà ai beneficiari stessi negoziando la suddetta misura direttamente con gli Istituti di credito individuali".

3. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 è sostituito dal seguente:

"3. Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2016, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 e all'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

Art. 4.

Contributo per il personale in sovrannumero dei comuni in dissesto

1. Al comma 8 dell'articolo 20 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 le parole "2011 – 2017" sono sostituite dalle parole "2011 – 2020". Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24

1. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "attraverso un soggetto bancario previamente individuato nelle forme di legge" sono soppresse;

b) le parole "la somma massima garantita e quindi erogabile nel corso dell'esercizio finanziario 2018" sono sostituite dalle parole "la somma massima garantita e quindi erogabile nel corso del biennio 2018-2019 da un soggetto bancario previamente individuato nelle forme di legge".

Art. 6.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 agosto 2019.

*Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica*
Assessore regionale per l'economia

MUSUMECI

GRASSO

ARMAO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'art. 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Sottoconti di Tesoreria.

1. L'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

2. Per effetto dell'abrogazione di cui al comma 1, tutte le somme relative alle assegnazioni o trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore di comuni, province, enti ed aziende del settore pubblico regionale negli appositi sottoconti di Tesoreria unica regionale sono eliminate dai pertinenti sottoconti con decreto del Ragioniere generale della Regione da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ai fini della relativa notifica agli enti interessati. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione dell'esercizio finanziario 2018.

3. Le predette somme sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione a destinazione vincolata.

4. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 2, corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti senza vincolo di specifica destinazione, si provvede, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel caso in cui sussista l'obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottoconti di tesoreria unica regionale, previa istanza documentata alle competenti amministrazioni regionali che hanno dato luogo alle originarie assegnazioni o trasferimenti, da presentarsi entro il 30 novembre 2021.

5. Per le somme eliminate ai sensi del comma 2, corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti con vincolo di specifica destinazione, non si applicano i termini previsti dal comma 4 e all'eventuale pagamento delle relative spese si provvede con le modalità di cui al comma 4 o, qualora l'amministrazione competente dimostri che non sussista più l'obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottoconti di tesoreria unica regionale, nel rispetto del vincolo di destinazione delle somme.

6. Con provvedimento del Ragioniere generale, su istanza dell'amministrazione competente, si provvede all'iscrizione delle relative somme sui pertinenti capitoli di spesa.

6 bis. Con le medesime modalità di cui al comma 6 e fino all'importo massimo di 100 migliaia di euro per l'anno 2019 sono iscritte nel bilancio regionale le somme introitate all'erario regionale relative a contributi straordinari erogati agli enti locali e non attivati o definiti per cause non imputabili agli stessi. Ai relativi oneri si provvede a valere sui trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Il comma 7-bis dell'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 è abrogato.

8. Le disponibilità residue dei sottoconti di tesoreria intestati ai commissari liquidatori degli enti in liquidazione sono versate in entrata del bilancio dell'ente medesimo.

Nota all'art. 3, commi 1 e 2:

L'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recante "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

«Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario. - 1. Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di soste-

nere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le assunzioni secondo le procedure di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015.

2. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, per gli enti territoriali compresi nel territorio della Regione, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica. A tal fine gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.

3. Fino al termine del processo di superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità di cui al presente articolo, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni vigenti relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato a supporto degli organi di indirizzo politico, a quelli connessi alla gestione di fondi comunitari e per le aziende del Servizio Sanitario Regionale. In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, qualora tra il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al presente articolo non siano presenti figure professionali necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi istituzionali, gli enti locali possono instaurare rapporti di lavoro flessibile, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione.

4. Per le finalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è autorizzata per gli anni 2017 e 2018 la proroga delle graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge n. 296/2006, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì prorogate le graduatorie adottate in relazione ai processi di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24. Dall'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono attingere anche le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili o del personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

5. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 e nelle more delle procedure di selezione tese alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate a prorogare sino al 30 giugno 2018 i contratti del personale sanitario di cui alla legge 9 ottobre 1970, n. 740.

6. Per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti. Per le stabilizzazioni avviate in forza dell'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e concluse alla data del 31 dicembre 2017, il contributo di cui al presente comma non può superare il 5 per cento della somma assegnata agli altri enti.

7. Per l'attuazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.

8. La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni, entro il termine del 31 dicembre 2020, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2021 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma.

9. Il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2019. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi.

10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:

a) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;

b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in un apposito capitolo di spesa;

c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti medesimi rimane a carico del Fondo sanitario;

d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi;

d-bis) per le unioni di comuni si provvede esclusivamente mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico delle stesse unioni.

11. La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in dissesto di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere finanziario relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5/2014. Al fine di assicurare il carattere di neutralità per il bilancio, per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante riduzione del numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la Regione garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre dell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio finanziario.

12. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all'articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa di 27.425 migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall'Amministrazione regionale.

13. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali" sono soppresse e dopo le parole "31 dicembre 2013" è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle

risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavoratori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati".

14. Il comma 7-bis dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

"7-bis. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente".

15. All'articolo 49, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5, e per il triennio 2019-2021 del 100 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5".

16. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono confermate le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione previste dal presente articolo.

17. La Regione adotta le iniziative necessarie per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso apposito ente regionale o società partecipata, per i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, che alla data del 31 dicembre 2018 (15) risultino ancora titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e con gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali della Regione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale e previo parere obbligatorio della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

18. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che prestano servizio presso gli enti in dissesto, gli enti deficitari con piano di riequilibrio già approvato dall'organo consultivo, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane alla data del 31 dicembre 2018, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che ne facciano richiesta entro il 30 giugno 2019 all'Amministrazione in cui prestano servizio e ai competenti dipartimenti regionali delle autonomie locali o del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative che ne attestano rispettivamente i costi relativi al trattamento economico fondamentale complessivo e agli oneri riflessi e l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 al 31 dicembre 2015, transitano in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A.

18-bis. Entro 180 giorni dal termine di cui al comma 18 la Resais S.p.A. conclude le procedure per la presa in carico dei dipendenti transitati.

19. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali della Regione, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono optare, in alternativa alla stabilizzazione, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità onnicomprensiva d'importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Resta in ogni caso esclusa l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci *con decorrenza dalla data del 31 dicembre 2016*.

20. I beneficiari delle misure di cui al comma 19 sono autorizzati a negoziare il relativo credito, con l'applicazione di un tasso pari al TEGM trimestralmente rilevato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni per le operazioni di anticipazione e sconto, decurtato almeno del 30 per cento presso una banca di propria fiducia inserita in una long list pubblicata entro il 30 giugno 2017 sul sito internet della Regione a seguito di interpello (avviso/richesta di manifestazione di interesse) da parte del Dipartimento regionale delle finanze e del credito da esperirsi

entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione interviene nelle predette operazioni creditizie quale debitore ceduto e sostiene il costo finanziario della cessione attraverso il pagamento del credito ceduto e degli interessi in otto rate semestrali. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale, sono definite le modalità attuative. *L'autorizzazione ai beneficiari delle misure relative alla negoziazione del credito è subordinata ad apposita attività ricognitiva a carico dell'amministrazione regionale che, accertate evidenti condizioni di vantaggio nella determinazione del costo del credito, si sostituirà ai beneficiari stessi negoziando la suddetta misura direttamente con gli Istituti di credito individuati.*

21. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 6, per i percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, e di cui all'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nonché per le misure di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 la spesa è quantificata in 226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038, da iscrivere in un apposito fondo del Dipartimento bilancio e tesoro. Per le medesime finalità la quota complementare di cui al comma 10, lettere a) e d), per unità di personale, è assicurata mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari. Per gli enti di cui al comma 10, lettera c), e quelli di cui alla lettera d) per i quali non sono previsti trasferimenti a carico del bilancio regionale, la convenzione con l'ente di cui al comma 18 definisce l'onere per il personale utilizzato, in misura corrispondente a quella sostenuta fino al 31 dicembre 2018 per unità di personale. Per le assunzioni effettuate prima dell'anno 2019 il contributo di cui al comma 6 per le prime annualità è erogato a valere sui Fondi di cui al comma 12 e per la quota complementare con le medesime modalità di cui al presente comma. Per le assunzioni effettuate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 18 la copertura finanziaria del relativo onere è assicurata con le medesime modalità di cui al presente comma. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta dei rami di amministrazione competenti, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio.

22. Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

Nota all'art. 3, comma 3:

L'art. 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 in materia di stabilizzazione di personale precario.* - 1. All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo le parole "soggetti assunti" sono aggiunte le parole "Per le stabilizzazioni avviate in forza dell'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e conclude alla data del 31 dicembre 2017, il contributo di cui al presente comma non può superare il 5 per cento della somma assegnata agli altri enti.";

b) al comma 21, dopo le parole "di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24," sono aggiunte le parole "e di cui all'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e di cui all'articolo 26, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono da intendersi relative a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo articolo 26.

3. *Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2016, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 e all'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».*

Nota all'art. 4, comma 1:

L'art. 20 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I." per effetto delle modifiche apportate

dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Abrogazioni e modifiche di norme.* - 1. L'articolo 63 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è abrogato.

2. Alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentito l'Osservatorio faunistico siciliano ed emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, costituisce lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea provvede ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio con periodicità quinquennale.";

b) all'articolo 44, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La vigilanza di cui al presente articolo può essere svolta anche dal personale inserito nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, in conformità alle previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.".

3. Il comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 è abrogato.

4. Al comma 24 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3/2016 le parole "comma 23" sono sostituite dalle parole "presente comma".

5. Il comma 3 dell'articolo 127 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dal seguente:

"3. Nell'ambito dell'amministrazione regionale, al personale di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 è attribuito un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale, in relazione alle funzioni esercitate e all'esperienza maturata nel settore dell'informazione, entro i limiti dello stanziamento di bilancio e in misura massima pari a quello spettante per il Segretario particolare degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

6. All'articolo 23 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 alla fine sono aggiunte le parole "unitamente ai circuiti storici piccolo (72 km); medio (108 km) e grande (148 km) della Targa Florio ed alle antiche tribune di Floriopoli, ubicate in contrada Quaranta Salme a Termini Imerese".

7. L'articolo 16 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 è abrogato.

8. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2017 le parole "2011-2016" sono sostituite dalle parole "2011-2020".

Nota all'art. 5, comma 1, lettere a) e b):

L'art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24, recante "Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Interventi per le autonomie locali.* - 1. Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti lettere:

"e-bis) 8.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al Comune di Catania, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle società partecipate;

e-ter) 2.000 migliaia di euro per l'anno 2018 al libero Consorzio comunale di Siracusa, per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente e del personale delle società partecipata Siracusa Risorse S.p.A.;

e-quater) 3.000 migliaia di euro per l'anno 2018 quale contributo straordinario una tantum in favore dei comuni che hanno concluso i processi di stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato nel periodo compreso tra 1° gennaio 2010 e la data di entrata in vigore dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Il dipartimento regionale delle autonomie locali provvede a ripartire agli enti interessati le risorse assegnate in proporzione al costo complessivo sostenuto ed erogato dall'ente nel periodo 2010-2018.

e-quinquies) 300 migliaia di euro per l'anno 2018 alla Città metropolitana di Palermo da destinare in via esclusiva per l'affidamento della gestione delle piste da discesa dell'area servita dagli impianti di risalita di Piano Battaglia.".

2. Al comma 8 dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 le parole "5.500 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "18.800 migliaia di euro".

3. Al comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 le parole "densità demografica" sono sostituite dalle parole "popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT".

4. Al comma 14 dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018, le parole "triennio 2018-2020" sono sostituite dalle parole "biennio 2019-2020".

5. Il comma 19 dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 è soppresso.

6. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di 1.600 migliaia di euro in favore dei comuni in dissesto per il rimborso delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, da ripartire in proporzione alla spesa sostenuta nell'anno precedente.

7. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio finanziario 2018, è incrementata di 7.900 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

8. All'articolo 63, comma 1, della legge regionale n. 8/2018, dopo le parole "modifiche ed integrazioni" sono aggiunte le parole "a decorrere dall'esercizio finanziario 2019" (Missione 8, Programma 2, capitolo 673340).

9. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, per l'esercizio finanziario 2018, è ridotta di 2.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191313).

10. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di 3.099 migliaia di euro per l'erogazione di contributi in favore dei comuni che non hanno potuto provvedere al pagamento di almeno due mensilità ai dipendenti di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché dei comuni in dissesto o strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del comune di cui al comma 1, lettera e bis). I contributi sono assegnati in proporzione alla popolazione nonché al numero dei dipendenti di ruolo di ciascun comune e sono ripartiti, previa istanza motivata del sindaco, con provvedimento del dipartimento regionale delle autonomie locali in base all'ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse.

11. È costituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale delle autonomie locali il Fondo regionale di garanzia per gli enti locali siciliani in dissesto e in piano di riequilibrio pluriennale, pari a 4.000 migliaia di euro, da destinare almeno per l'80 per cento ai comuni, da ripartire in proporzione al numero di abitanti. Gli enti locali, previa delibera dell'organo consiliare, chiedono l'attivazione del Fondo (parole soppresse). La somma massima garantita e quindi erogabile nel corso del biennio 2018-2019 da un soggetto bancario previamente individuato nelle forme di legge non può superare 40.000 migliaia di euro ed è utilizzabile esclusivamente per il pagamento degli stipendi, parte fissa, e degli oneri contributivi dell'ente locale richiedente e delle proprie partecipate. La somma erogata è rimborsata in cinque annualità al soggetto bancario dal dipartimento regionale delle autonomie locali, che è autorizzato a trattenerne la rata annuale a valere sui trasferimenti in favore dell'ente locale richiedente che ha ottenuto l'ero-

gazione delle risorse sulla base delle somme attribuite allo stesso ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8. Gli interessi rimangono a carico dell'ente locale richiedente.

12. Il contributo di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 8/2018, come determinato dalla Conferenza Regioni - autonomie locali, è destinato anche al rafforzamento della rappresentanza unitaria delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali.

13. All'articolo 26 della legge regionale n. 8/2018, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Per i Comuni nonché per i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli enti che non hanno provveduto all'approvazione dei documenti contabili, il termine del 31 dicembre 2018 per avviare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 6 è differito al 31 dicembre 2019, fermo restando il limite di spesa quantificata al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, gli enti sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 491

«Collegato al disegno di legge n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Musumeci, su proposta dell'Assessore per l'economia, Armao, il 16 gennaio 2019.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 18 gennaio 2019.

Trasmessi emendamenti aggiuntivi, presentati al disegno di legge n. 491, dalla Commissione 'Bilancio' (II) alle Commissioni al fine dell'elaborazione di uno o più disegni di legge ai sensi dell'articolo 64 del Regolamento interno il 28 marzo 2019.

Elaborato disegno di legge n. 491 Stralcio I Comm bis 'Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali', ai sensi dell'articolo 64 del Regolamento interno.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 85 del 2 aprile 2019, 86 del 3 aprile 2019, 87 del 9 aprile 2019, 89 del 16 aprile 2019, 90 del 16 aprile 2019, 91 del 17 aprile 2019, 97 del 13 giugno 2019, 98 del 18 giugno 2019 e 100 del 25 giugno 2019.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 91 del 17 aprile 2019.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 128 del 7 maggio 2019.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 100 del 25 giugno 2019.

Relatore: Giuseppe Lupo.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 129 del 16 luglio 2019, n. 134 del 30 luglio 2019 e n. 135 del 31 luglio 2019.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 135 del 31 luglio 2019.

(2019.32.2375)083